

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO  
DELLA FUNZIONE DISCIPLINARE NAZIONALE**

**IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI**

VISTA la legge 23 marzo 1993, n. 84 recante “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale”;

VISTO il D.M. 11 ottobre 1994, n. 615 recante “Norme relative all’istituzione delle sedi regionali o interregionali dell’ordine e del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall’albo professionale”.

VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169, recante “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali”;

VISTO l’art. 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148;

VISTO l’art. 8 del D.P.R. 137 del 2012 recante “Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie”;

VISTO il Codice Deontologico degli Assistenti Sociali approvato in data 17 luglio 2009;

VISTO il regolamento approvato in data 22 giugno 2013 recante i criteri per la designazione dei componenti il Consiglio nazionale di disciplina

**EMANA**

il seguente regolamento:

### ***Art. 1 Principi generali***

1. Il procedimento disciplinare deve svolgersi secondo i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa nonché nel rispetto delle garanzie del contraddittorio e dei principi di cui alla legge n. 241/1990 e successive modifiche.
2. Il procedimento volto a decidere in merito ai ricorsi presentati avverso le sanzioni disciplinari comminate dai Collegi di disciplina è regolato dalle norme del presente regolamento e dal D.P.R. 169 del 2005. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile.

### ***Art. 2 Consiglio nazionale di disciplina***

1. Presso il Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali è costituito il Consiglio nazionale di disciplina, composto di tre membri, dei quali due iscritti nella sezione A dell'albo ed uno iscritto nella sezione B, eletti dal Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali secondo le modalità ed i criteri indicati nel regolamento per l'individuazione dei criteri di designazione dei componenti il Consiglio nazionale di disciplina. Con le stesse modalità sono eletti i tre membri supplenti.
2. Le funzioni di Presidente sono svolte, in conformità all'art. 8, comma 9, del D.P.R. 137/2012, dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo. Le funzioni di Vicepresidente sono svolte dal componente che risulta secondo per anzianità d'iscrizione all'albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo.
3. A seguito dell'elezione dei componenti del Consiglio nazionale di disciplina la prima seduta di insediamento è convocata dal Presidente del Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali.
4. Le funzioni di segreteria del Consiglio nazionale di disciplina sono svolte dagli uffici del Consiglio nazionale dell'Ordine.

### ***Art. 3 Esercizio della funzione disciplinare***

1. La funzione disciplinare di secondo grado è esercitata dal Consiglio nazionale di disciplina.
2. L'iscritto all'albo sottoposto a procedimento disciplinare di fronte al Consiglio nazionale di disciplina non può ottenere la cancellazione o il trasferimento ad altro albo regionale, fino alla conclusione dello stesso.

### ***Art. 4 Astensione e ricusazione***

1. I membri del Consiglio nazionale di disciplina che procede ad un'azione disciplinare devono astenersi quando ricorrono i motivi di astensione indicati nell'art. 51 c.p.c. e

possono essere ricusati per i medesimi motivi con istanza motivata da presentare al Consiglio nazionale di disciplina almeno dieci giorni prima della data fissata per l'audizione.

2. Sulla sussistenza dei motivi di cui al comma precedente decide, entro 20 giorni, il Consiglio nazionale di disciplina, su proposta del Presidente.

3. Il Presidente del Consiglio di disciplina sostituisce il componente astenuto o ricusato con un membro supplente se il Consiglio di disciplina autorizza l'astensione o riconosce la ricusazione.

#### ***Art. 5 Convocazione e funzionamento del Consiglio nazionale di disciplina e poteri del Presidente***

1. Il Consiglio nazionale di disciplina è convocato dal proprio Presidente.

2. Il Presidente del Consiglio nazionale di disciplina assicura il rispetto dei principi cui è informato il procedimento disciplinare, fa osservare la legge, il presente regolamento e svolge funzioni di responsabile del procedimento.

3. In applicazione delle norme di legge e del presente regolamento, il Presidente:

a) riceve ogni atto e documento, anche in copia, attinente ai procedimenti disciplinari;

b) provvede alle necessarie convocazioni dei soggetti interessati al procedimento;

c) dirige il procedimento compiendo tutti gli atti di sua spettanza e tutti gli atti comunque necessari a dare impulso al procedimento, dirige e modera la discussione in seno al Consiglio, dà la parola e la toglie, mantiene l'ordine nelle sedute, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annunzia il risultato.

4. Il Consiglio nazionale di disciplina è validamente costituito con la presenza di almeno due membri. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Le riunioni del Consiglio nazionale di disciplina si tengono presso la sede del Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali.

6. Il Segretario del Consiglio nazionale di disciplina coadiuva il Presidente nell'esercizio delle funzioni e redige il verbale delle sedute.

#### ***Art. 6 Requisiti di forma e di contenuto del ricorso***

1. I ricorsi al Consiglio nazionale di disciplina devono contenere:

a) l'intestazione al Consiglio nazionale di disciplina;

b) il nome, il cognome, nonché la residenza o il domicilio del proponente;

c) l'eventuale elezione di domicilio

d) l'indicazione del provvedimento impugnato;

e) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda l'impugnativa;

f) le conclusioni;

- g) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali il ricorrente intenda eventualmente avvalersi, con particolare riferimento ai documenti offerti in comunicazione;
  - h) la sottoscrizione del ricorrente o, nell'ipotesi in cui sia stato conferito un apposito mandato, del suo difensore;
  - i) il mandato al difensore, se nominato
2. Il mancato rispetto dei predetti requisiti comporta l'inammissibilità del ricorso.

### ***Art. 7 Deposito del ricorso***

1. Nel termine di 60 giorni dall'avvenuta notifica della sanzione al ricorrente, il ricorso è depositato presso la Segreteria del Consiglio nazionale di disciplina, che provvede ad annotare la data del deposito del ricorso.
2. Il mancato deposito entro il termine indicato determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
3. Il ricorso può essere altresì fatto pervenire alla Segreteria del Consiglio nazionale di disciplina con raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo di trasmissione idoneo a certificarne la provenienza e a dar prova dell'avvenuta ricezione.
4. All'atto del deposito, il ricorso deve essere corredato da:
  - a) una copia autentica del provvedimento impugnato;
  - b) una copia dei documenti eventualmente prodotti, munita di dichiarazione di conformità agli originali;
5. A seguito del deposito, la Segreteria provvede a formare un fascicolo del procedimento, che verrà trasmesso al Presidente del Consiglio di disciplina.

### ***Art. 8 Trasmissione del fascicolo del procedimento da parte del Consiglio territoriale***

1. Il Consiglio nazionale di disciplina comunica tempestivamente al Collegio di disciplina che ha adottato il provvedimento il deposito del ricorso e richiede la trasmissione del fascicolo del procedimento; contestualmente ne dà comunicazione al Consiglio regionale che tiene l'albo al quale è iscritto il ricorrente.
2. Nel termine di venti giorni dalla richiesta il Collegio di disciplina che ha adottato il provvedimento impugnato provvede a trasmettere al Consiglio nazionale di disciplina il fascicolo degli atti del procedimento disciplinare.

### ***Art. 9 Apertura del procedimento disciplinare***

1. Il Presidente del Consiglio nazionale di disciplina nomina il Consigliere incaricato di condurre l'istruttoria.
2. Il Presidente del Consiglio nazionale di disciplina provvede a mettere a disposizione del Consigliere relatore il fascicolo del procedimento.
3. Ricevuti gli atti, il relatore avvia l'istruzione probatoria.
4. La fase istruttoria deve essere conclusa entro 6 mesi dall'apertura del procedimento.
5. Il Consiglio nazionale di disciplina, su proposta del Consigliere incaricato di condurre l'istruttoria, può autorizzare ulteriori accertamenti istruttori, ma comunque entro il termine massimo prorogabile di ulteriori 6 mesi.

### ***Art. 10 Audizione - Deposito documenti e memorie***

1. L'istruzione viene espletata mediante l'acquisizione dei documenti necessari, ove consentita dalla legge, e l'assunzione di tutte le notizie utili, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1.
2. Il relatore, ove lo ritenga opportuno, può disporre la convocazione del ricorrente. Il relatore provvede alla relativa comunicazione, tramite raccomandata o posta elettronica certificata con avviso di ricevimento, con l'indicazione della data di convocazione nonché della facoltà di presentare memorie e documenti entro il termine di quindici giorni. Tra la data di ricevimento della convocazione e quella fissata per l'audizione devono intercorrere non meno di venti giorni.
3. Può essere altresì sentito l'esponente al quale può essere chiesta l'esibizione di documenti.
4. Dell'audizione del ricorrente e dell'esponente di cui ai precedenti commi viene redatto processo verbale.

### ***Art. 11 Relazione sull'espletata istruttoria***

Conclusa l'istruzione, il relatore provvede a riferire al Consiglio nazionale di disciplina le risultanze dell'attività istruttoria, a mettere a disposizione del Consiglio il fascicolo del procedimento, comprensivo del materiale acquisito, e ad indicare i mezzi di prova ritenuti ammissibili e necessari.

### ***Art. 12 Fissazione e comunicazione della data dell'udienza***

1. Il Consiglio, dopo aver sentito il relatore, fissa la data dell'udienza, salvo che ritenga necessaria la prosecuzione dell'istruttoria fornendo indicazioni a riguardo.

2. La delibera di fissazione dell'udienza deve essere comunicata al ricorrente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il ricorrente può presentare memorie e documenti entro 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.
3. Tra la data di ricezione da parte dei destinatari della comunicazione di cui al comma precedente e la data dell'udienza devono intercorrere trenta giorni.

### **Art. 13 Udienze**

1. Nel corso dell'udienza, e nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, il Consiglio ammette i mezzi di prova ed acquisisce gli elementi di fatto e di diritto rilevanti per la decisione del procedimento.
2. Le udienze avanti il Consiglio non sono pubbliche e, salvo impedimenti, si tengono presso la sede del Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali.
3. L'incolpato può farsi assistere da un avvocato e/o da esperto di sua fiducia.
4. All'udienza il relatore espone oralmente lo svolgimento dei fatti e l'esito dell'istruttoria. Successivamente, vengono sentiti il ricorrente nonché, separatamente, i testi eventualmente ammessi con provvedimento del Consiglio.
5. Qualora non possano essere escussi tutti i testi ammessi, il Consiglio può rinviare il procedimento ad altra udienza.

### **Art. 14 Verbale**

Il verbale dell'udienza deve contenere:

- la data della seduta, con l'indicazione del giorno, mese ed anno;
- il numero ed il nome dei componenti del Consiglio presenti, con l'indicazione delle rispettive funzioni;
- la menzione della relazione istruttoria;
- l'indicazione dell'incolpato e del proprio difensore e/o esperto, nonché delle dichiarazioni rese;
- l'indicazione delle persone eventualmente audite e delle dichiarazioni rese;
- i provvedimenti adottati dal Consiglio in udienza;
- sottoscrizione del Presidente e del Consigliere Segretario.

### **Art. 15 Prosecuzione dell'istruttoria – Termini generali del procedimento disciplinare**

1. Il Consiglio può disporre la prosecuzione dell'istruttoria, rinviando l'udienza ed eventualmente fissando dei termini per l'espletamento degli incumbenti istruttori, qualora consideri necessaria l'acquisizione di altri elementi utili per l'assunzione della decisione.
2. In tal caso il Consiglio può disporre con ordinanza:
  - la richiesta di documenti all'autorità giudiziaria e alle pubbliche amministrazioni;
  - che uno o più soggetti interessati forniscano chiarimenti;
  - che uno o più soggetti interessati esibiscano documenti;

- che vengano sentite persone informate sui fatti e testimoni;
- ogni altra attività istruttoria ritenuta necessaria.
- 3. L'ordinanza viene letta in udienza e comunicata, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al ricorrente, se assente.
- 4. In ogni caso il procedimento disciplinare deve essere concluso entro 18 mesi dalla delibera di apertura del procedimento.
- 5. Qualora le disposizioni impartite con l'ordinanza istruttoria non vengano eseguite entro i termini stabiliti, il Consiglio, all'udienza fissata, decide allo stato degli atti.

### **Art. 16 *Decisione***

1. Espletati gli incombeni, il Consiglio si ritira per deliberare.
2. Il Consiglio delibera con decisione motivata:
  - l'inammissibilità del ricorso, ovvero
  - l'accoglimento del ricorso, ovvero
  - il rigetto del ricorso, ovvero
  - l'accoglimento parziale con riduzione della sanzione.
3. Nel caso di accoglimento parziale il Consiglio nazionale di disciplina decide anche in merito alla durata dell'annotazione della sanzione nell'albo.
4. La decisione viene pubblicata, mediante deposito presso la segreteria, entro il termine di trenta giorni dall'udienza.
5. Il provvedimento disciplinare definitivo è trasmesso al CROAS, che provvede a renderlo pubblico mediante annotazione nell'Albo ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.P.R. 137/2012. La durata dell'annotazione non può essere inferiore a trenta giorni e superiore ad anni cinque e deve essere correlata alla gravità della sanzione comminata.
6. Nei casi di particolare complessità, il Consiglio, al termine dell'udienza, può riservarsi di emettere la decisione in un momento successivo. In tal caso la decisione viene pubblicata mediante deposito presso la segreteria e notificata ai sensi e con le modalità di cui all'art. 19 del presente regolamento.

### **Art. 17 *Impugnazione della sospensione cautelare***

1. Alla trattazione dei ricorsi avverso i provvedimenti di sospensione cautelare si applicano le disposizioni del presente regolamento.
2. Il ricorso non sospende l'efficacia della misura cautelare.
3. La notificazione del ricorso al Collegio che ha adottato il provvedimento sospende il procedimento disciplinare fino alla decisione del Consiglio nazionale di disciplina.

### **Art. 18 *Requisiti della decisione***

La decisione del Consiglio deve contenere:

- composizione del Consiglio;
- nome, cognome, residenza o domicilio dell'incolpato;

- estremi della decisione impugnata;
- esposizione dei fatti;
- svolgimento del procedimento;
- motivazione;
- dispositivo di cui all'art. 16;
- la data in cui è pronunciata, con l'indicazione di giorno, mese e anno;
- la sottoscrizione del Presidente e del Consigliere relatore e del Consigliere redattore se diverso;
- la data di pubblicazione, con l'indicazione di giorno, mese e anno;
- l'avviso che la sanzione sarà annotata nell'Albo;
- l'avviso che avverso la decisione potrà essere proposta impugnazione mediante ricorso al T.A.R. Lazio e l'indicazione del relativo termine;
- l'indicazione dei soggetti ai quali viene comunicata la decisione.

#### ***Art. 19 Notificazione e comunicazione della decisione***

1. La decisione viene notificata entro 30 giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 16, a mezzo lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata con avviso di ricevimento al ricorrente e al Presidente del Consiglio di disciplina territoriale.
2. La decisione è altresì comunicata ai soggetti che abbiano fatto pervenire notizia dei fatti rilevanti.
3. La sanzione è comunicata inoltre al datore di lavoro e/o all'Ente nell'interesse del quale è resa la prestazione professionale.

#### ***Art. 20 Impugnazione***

Il provvedimento del Consiglio nazionale di disciplina che conclude il procedimento può essere impugnato dall'incolpato con ricorso al T.A.R. Lazio entro 60 giorni dalla notifica.

#### ***Art.21 Procedimenti disciplinari pendenti alla data di costituzione del Consiglio nazionale di disciplina***

1. Fino all'insediamento del Consiglio nazionale di disciplina il Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali svolge le funzioni disciplinari secondo il Regolamento approvato dal Consiglio nazionale il 16 novembre 2007 e modificato il 28 marzo 2009.
2. A partire dal suo insediamento il Consiglio nazionale di disciplina decide sia sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari adottati dai Collegi di disciplina sia, qualora i Collegi non siano stati ancora costituiti, sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari adottati dai Consigli regionali dell'ordine.
3. In quest'ultimo caso il ricorso può essere depositato sia presso il Consiglio regionale

che ha adottato il provvedimento sia presso il Consiglio nazionale di disciplina.

4. I procedimenti disciplinari che al momento dell'insediamento del Consiglio nazionale di disciplina sono pendenti presso il Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali sono riassunti d'ufficio dal Consiglio nazionale di disciplina.

5. Il Consiglio nazionale di disciplina potrà riesaminare integralmente i fatti ed è tenuto, in ogni caso, a sentire l'incolpato prima della comminazione della sanzione.

### ***Art. 22 Entrata in vigore***

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.